# COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

# RENDICONTO DELLA GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO
# 2021

## NOTA INFORMATIVA EX ART. 11 COMMA 6, LETTERA J DEL D. LGS 118/2011

L'articolo 6 comma 4 del Decreto Legge n. 95/2012 ha introdotto a partire dal 2012 un nuovo adempimento nell'ambito del rafforzamento dei controlli tra ente locale e proprie società partecipate. Trattasi dell'obbligo di allegare al Rendiconto di gestione un prospetto contenente la situazione dei debiti e crediti tra Ente e società, evidenziandone gli eventuali scostamenti. In tale ultima ipotesi vi è l'obbligo di apportare azioni correttive, volte alla riconciliazione delle partite contabili.

Tale disposizione normativa risulta abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 ad opera dell'articolo 77 comma 1 lettera e), del Decreto legislativo 118/2011, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Legislativo 126/2014. La nuova disposizione normativa è ora contenuta nell'articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011, che dispone che all'interno della Relazione sulla gestione siano tra l'altro illustrati "*gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*". La norma vigente si pone come obiettivo il conseguimento, in ossequio ai principi di certezza e veridicità dei bilanci, di una rappresentazione contabile priva di disallineamenti eventualmente presenti nell'esposizione delle poste creditorie e debitorie intercorrenti tra l'ente ed i propri enti strumentali e società partecipate e controllate, al fine di promuovere, qualora si fosse in presenza di discordanze, gli idonei processi di correzione volti a rimuoverle.

Come richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016 e ribadito dal recente parere della Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.25/2018/SRCPIE/PRSE, la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo partecipati "si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali" ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica "gruppo", a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

Al fine di adempiere in maniera corretta al dettato normativo è stato chiesto a tutti i Responsabili di settore cortese riscontro afferente analitica descrizione dei crediti e dei debiti reciproci tra ogni Servizio, ciascuno per propria competenza, e le società partecipate:

Il riscontro alla presente nota, sarebbe dovuto pervenire con ogni possibile urgenza per rispettare il termine di scadenza del rendiconto dell'Ente, entro e non oltre il 13/04/2022.

A tale richiesta non risultano pervenute risposte.

Inoltre con successive note prot. n. 4470 e 4471 è stato richiesto ad Acqualatina SpA ed al Consorzio industriale del Sud Pontino, al fine di adempiere in maniera corretta al dettato normativo, cortese e sollecito riscontro al fine di addivenire in tempi brevi ad una riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, con la preghiera di indicare:
Per ogni credito vantato il riferimento a:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- il numero della fattura emessa nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano del documento contabile equivalente;
- l'oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- gli estremi della determinazione con cui l'Ente ha provveduto all'impegno o eventualmente al repertorio del contratto;
- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria per l'individuazione del credito.

Per ogni debito riconosciuto:

- l'analitica quantificazione del debito;
- qualsiasi informazione che si ritiene indicare per l'individuazione del debito.

Ad oggi risulta pervenuta solo la risposta del Consorzio per lo Sviluppo industriale del Sud Pontino, prot. 5866/2022.

Per quanto sopra, visto quanto risulta agli atti e sentiti anche gli altri responsabili di settore, si osserva quanto appresso:

- **Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino:** non esistono rapporti di natura commerciale o finanziaria; i rapporti con tale Ente si limitano al pagamento di una quota associativa di € 4.000,00 annua. Per tale quota associativa, relativamente all'annualità 2021

è stato emesso mandato di pagamento n. 2169 del 30/11/2021 per l'importo di Euro 4.000,00.

- **Acqualatina S.p.A.:** Risultano diverse fatture non pagate dal sistema contabile. Ciò si è verificato in concomitanza di un importante accumulo di pagamenti di quote di retrocessione dei mutui da parte di Acqualatina nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano. Al verificarsi di tale accumulo di crediti nei confronti di Acqualatina SpA il Comune ha sospeso il pagamento delle fatture alla stessa società. A seguito di azione giudiziaria nei confronti di Acqualatina per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle quote di retrocessione dei mutui, nel corso dell'anno 2017 si addivenne ad una transazione. Tale transazione all'art. 13 recita testualmente: "Entro il 30 agosto 2017 verrà fatta la ricognizione, in contraddittorio tra le parti, delle fatture per consumi idrici delle utenze comunali i cui pagamenti sono rimasti sospesi, ed entro la stessa data il Comune provvederà ad effettuare il saldo, anche mediante parziale compensazione, meramente contabile, con la rata di cui all'art. 8 con scadenza al 30 agosto 2017 dovuta da Acqualatina SpA". Ad oggi si è in attesa di essere contattati dal referente per la parte commerciale (per le fatture relative ai consumi idrici) per effettuare la ricognizione in contraddittorio, fermo restando che è certificato che la società Acqualatina al 31/12/2021 è debitrice verso questo Ente di € 73.246,24 a titolo di quote di retrocessione di mutui, come di seguito specificato.

  Per quanto concerne i crediti in essere riguardo il compenso dei mutui accesi per il finanziamento delle opere trasferite al gestore del Sistema Idrico Integrato dagli atti contabili ad oggi risulta un credito pari ad € 23.808,72, relativamente alla rata del 31/12/2018. Allo stesso titolo, per l'anno 2019, la società Acqualatina deve ancora trasferire al Comune la somma complessiva di € 24.718,76 in due rate semestrali con scadenza al 30/06 ed al 31/12. Per l'anno 2020, la società Acqualatina deve ancora trasferire al Comune la somma complessiva di € 24.718,76 in due rate semestrali con scadenza al 30/06 ed al 31/12.

  Da quanto sopra, ad oggi si evince una certa difficoltà di addivenire ad una parificazione delle partite creditorie e debitorie con la società Acqualatina S.p.A..

Ritenendo condividere il processo logico dell'evoluzione normativa assunto dal recente parere della Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.25/2018/SRCPIE/PRSE, che richiama la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016, "la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo

partecipati" si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali" ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica "gruppo", a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

Per quanto sopra, si ritiene con la presente di aver assolto all'obbligo normativo stabilito contenuto nell'articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011.

COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO
AREA SERVIZI FINANZIARI
(Latina)

*Il Responsabile del Settore*
*Dott.ssa Anna Maria Di Stefano*